RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE E MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

Art. 32

COMMA ABROGATO DALLA L. 2 APRILE 1980, N. 127

La pensione di vecchiaia si consegue:

1) al compimento dell'eta' minima di 65 anni, con almeno dieci anni di contribuzione;

2) a qualunque eta' con quaranta anni di contribuzione. La pensione di invalidita' si consegue a qualunque eta' nel caso di inabilita' totale e permanente alla professione di ostetrica, purche' risultino versati almeno cinque anni di contribuzione. La misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidita' e' proporzionata agli anni di contributi versati all'Ente, secondo la tabella delle pensioni allegata alla presente legge. La frazione superiore ai sei mesi e' considerata un anno. Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali l'iscritta ha versato all'Ente i contributi a norma del precedente articolo 19.

Versione in vigore dal 20 ottobre 1962, non più in vigore dal 27 aprile 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche e miglioramento del trattamento previdenziale
Estremi	Legge 16 agosto 1962, n. 1417
Titolo	Quarto — Trattamento di previdenza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-ente-nazionale-di-previdenza-e-di-assistenza-alle/art-32-comma-abrogato-dalla-l-2-aprile-1980-n-127/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it